

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Sentenza n. [REDACTED]

DISPOSITIVO della

SENTENZA

relative alle cause riunite iscritte al nn. 6 [REDACTED] 6 [REDACTED] 7 [REDACTED] 2 [REDACTED] R.G.L., promossa da:

[REDACTED], rapp. e dif. dall'avv. Emanuele Pagliaro (Foro di Chieti);

PARTI RICORRENTI

CONTRO

CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale rapp. *pro-tempore*, rapp. e dif. dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino

PARTE CONVENUTA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Visto l'art. 429 c.p.c.

1. DICHIARA che i ricorrenti hanno diritto alla stabilizzazione nei ruoli del personale a tempo indeterminato della Croce Rossa Italiana e per l'effetto **CONDANNA** la medesima alla loro assunzione nell'organico del personale di ruolo a tempo indeterminato a far data dal 31.5.2008 nonché a corrispondere, ai medesimi da tale data il trattamento economico dovuto in relazione alla qualifica posseduta ed al CCNL enti pubblici non economici applicato, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo effettivo;
2. **CONDANNA** parte convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 3.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. oltre successive occorrenze, con distrazione;
3. DICHIARA esecutiva la presente sentenza.

Motivazione entro 60 giorni.

Torino, [REDACTED]

IL GIUDICE

dott. [REDACTED]
[REDACTED]